



Grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne

Domande e risposte

Versione 1.0 del 4 settembre 2024

Legislazione pertinente:

- Art. 71a della legge del 30 settembre 2016 sull'energia ([LEne](#); [RS 730.0](#))
- Art. 9c–9h dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia ([OEn](#); [RS 730.01](#))
- Art. 46i–46t, allegato 2.1 e allegato 4 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia ([OPEn](#); [RS 730.03](#))
- Aiuti all'esecuzione UFE ([Rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici](#))

La presente scheda informativa risponde alle possibili domande dei gestori e dei responsabili di progetto.

1. Rimunerazione unica

1.1 Per quali impianti fotovoltaici può essere richiesta una remunerazione unica di cui all'articolo 71a LEne?

Una remunerazione unica di cui all'articolo 71a LEne può essere richiesta per gli impianti fotovoltaici che hanno una produzione annua minima pari a 10 GWh e, nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), una produzione di energia di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata. Entro il 31 dicembre 2025, l'impianto deve inoltre immettere, almeno parzialmente, elettricità nella rete elettrica. Ulteriori requisiti si evincono dall'articolo 46i e seguenti dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn).

1.2 Quando può essere richiesta una remunerazione unica?

Una domanda di remunerazione unica può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. Oltre all'autorizzazione edilizia deve essere presentata anche un'attestazione di passaggio in giudicato emessa dall'autorità responsabile.

1.3 Si possono iniziare i lavori di costruzione dell'impianto, prima che l'UFE abbia disposto una garanzia di versamento della remunerazione unica?

Sì. A differenza di quanto avviene per l'energia idroelettrica, l'energia eolica e la biomassa, i lavori di costruzione di grandi impianti fotovoltaici possono iniziare anche prima della garanzia di remunerazione unica. Non è necessario presentare una richiesta di inizio anticipato della costruzione. Tuttavia, l'inizio della costruzione prima della garanzia di principio è a rischio e non dà diritto ad alcun finanziamento.



1.4 A quanto ammonta la remunerazione unica?

La remunerazione unica ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili e non può superare il totale dei costi non coperti. Se i costi non coperti sono quindi inferiori al 60 per cento dei costi di investimento computabili, anche la remunerazione unica è pari solo ai costi non coperti.

Esempio:

	Costi di investimento computabili	Rimunerazione unica massima (60 %)	Costi non coperti	Rimunerazione unica prevista
Progetto 1	fr. 30 mio.	fr. 18 mio.	fr. 20 mio.	fr. 18 mio.
Progetto 2	fr. 30 mio.	fr. 18 mio.	fr. 15 mio.	fr. 15 mio.

1.5 Come vengono calcolati i costi non coperti?

I costi non coperti vengono calcolati con il Discounted Cashflow Model (metodo DCF). Il metodo DCF permette di valutare gli investimenti a lungo termine. A questo riguardo, tutti i flussi futuri di denaro vengono scontati e sommati in un determinato momento. Se da questo calcolo risulta un valore netto negativo, vi sono costi non coperti e i gestori possono richiedere una remunerazione unica.

Per il calcolo dei costi non coperti, occorre utilizzare il file Excel «Modello per il calcolo della redditività dei grandi impianti FV» messo a disposizione dall'UFE che include lo scenario dei prezzi dell'energia elettrica da impiegare per la presa in considerazione dei ricavi ([link](#)).

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) calcola annualmente il tasso d'interesse calcolatorio (WACC) da utilizzare in base all'allegato 3 OPEn ([link](#)).

Il calcolo dei costi non coperti si basa sullo scenario dei prezzi e sul WACC validi al momento in cui è data la garanzia di principio e può quindi differire dallo scenario dei prezzi al momento della presentazione della domanda.

1.6 Quando viene aggiornato il «Modello per il calcolo della redditività dei grandi impianti FV» (Excel)?

Il «Modello per il calcolo della redditività dei grandi impianti FV» (Excel) viene aggiornato ogni anno a marzo con il nuovo tasso d'interesse calcolatorio e il nuovo scenario dei prezzi dell'energia elettrica. Sono comunque fatti salvi ulteriori adeguamenti. Per la garanzia di principio viene utilizzata la versione del modello di calcolo valida al momento della decisione.

1.7 Come si tiene conto del consumo proprio nel calcolo della redditività?

Nel calcolo dei costi non coperti, i risparmi dovuti al consumo proprio (definiti conformemente all'art. 16 LEne) sono considerati afflussi di denaro. È irrilevante che il consumo proprio sia sostenuto dal produttore o da un terzo. La quota di consumo proprio va calcolata tenendo conto di un profilo di produzione e di consumo rappresentativo su base oraria. Le basi di calcolo devono essere allegate alla domanda di finanziamento.

Il valore del consumo proprio di elettricità è determinato in base ai prezzi dell'energia dello scenario dei prezzi dell'energia elettrica e alla media dei costi per l'utilizzazione della rete (solo tariffa di lavoro) e per altri tributi (prestazioni di servizio relative al sistema, riserva di energia elettrica, tassa di incentivazione prevista dal diritto, tributi a Cantone e Comuni, ecc.) negli ultimi tre anni civili ed è considerato con un ribasso del 20 per cento. Se il valore risultante da tale ribasso è inferiore al prezzo dell'elettricità secondo il relativo scenario, i risparmi sono fissati a quest'ultimo valore.



Nella determinazione definitiva viene utilizzata la quota effettiva di consumo proprio (calcolata su tre anni di esercizio completi) sotto forma di media per l'intero periodo di utilizzazione.

1.8 Le riserve possono essere computate?

Secondo la direttiva per l'elenco dei costi di investimento, le riserve non sono considerate costi di investimento computabili. Tuttavia, per ragioni di completezza devono essere dichiarate insieme ai costi di investimento. Eventuali indicizzazioni di preventivi e riserve dovute a incertezze legate al progetto devono essere prese in considerazione ed elencate nelle singole voci, purché siano giustificate in modo comprensibile e non possano essere garantite da prezzi fissi.

1.9 Come viene preso in considerazione il degrado dei moduli fotovoltaici?

La domanda di finanziamento deve indicare la produzione fotovoltaica simulata senza tenere conto del degrado. Ai fini della garanzia di principio, il degrado viene preso in considerazione nel tool per il calcolo della redditività a partire dal primo anno dopo la messa in esercizio e a un tasso annuo dello 0,5 per cento.

Nella determinazione definitiva il degrado viene preso in considerazione a partire dal quarto anno dopo la messa in esercizio a un tasso annuo dello 0,5 per cento, usando come base la produzione media dei primi tre anni di esercizio.

1.10 Quale data viene considerata data della messa in esercizio e quando inizia la misurazione della produzione netta?

La data della messa in esercizio ufficiale viene stabilita dal gestore dell'impianto e deve essere comunicata all'UFE con una notifica di messa in esercizio. Per poter beneficiare di una remunerazione unica di cui all'articolo 71a LEnE per la parte dell'impianto messa in esercizio, la messa in esercizio completa di cui all'articolo 46k OPEn deve avvenire entro il 31 dicembre 2030. La misurazione della produzione netta e della produzione invernale secondo l'articolo 46o inizia al momento della messa in esercizio completa e dura 36 mesi.

1.11 Cosa succede se al momento della presentazione della domanda non sono state ancora stabilite le dimensioni dell'impianto?

I costi di investimento comunicati all'UFE nell'ambito della domanda di finanziamento devono riferirsi alle dimensioni dell'impianto che corrispondono allo stato attuale di pianificazione e per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. Questi costi di investimento sono determinanti per l'importo massimo stabilito per la garanzia di principio, che la remunerazione unica non può superare.

1.12 Quali parametri del calcolo della redditività vengono adeguati al momento della determinazione definitiva della remunerazione unica?

Al momento della determinazione definitiva della remunerazione unica, ovvero dopo il terzo anno di esercizio completo, viene nuovamente effettuato il calcolo della redditività. Lo scenario dei prezzi dell'energia elettrica e il tasso di interesse calcolatorio non vengono adeguati; ciò significa che si applicano il tasso d'interesse e lo scenario dei prezzi secondo la garanzia di principio.

Vengono invece adeguati il reddito effettivo durante il periodo di costruzione e durante i primi tre anni successivi alla messa in esercizio completa, gli effettivi costi di investimento computabili e la loro distribuzione temporale, gli effettivi costi per l'esercizio dell'impianto, gli effettivi costi per un'eventuale assistenza scientifica dell'impianto e la quota di consumo proprio effettivamente misurata.

1.13 Come possono essere computate le prestazioni proprie?

Secondo l'articolo 61 capoverso 3 OPEn, i costi delle prestazioni proprie del gestore come quelli delle prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.



Le prestazioni proprie possono essere computate solo a prezzo di costo, cioè senza la quota di utile, perché il finanziamento statale non è finalizzato a compensare in modo proficuo le prestazioni interne all'impresa, ma piuttosto a sovvenzionare le misure effettive. I costi propri sono costituiti da costi specifici e costi comuni (secondo SIA in media il 55,1 % del reddito lordo). Una tariffa oraria massima di 100 franchi è considerata adeguata.

Sono considerate prestazioni proprie sia le prestazioni fornite dal gestore che le prestazioni fornite dall'impresa che partecipa direttamente all'impianto (ad es. nell'ambito di una società anonima o di una società semplice).

1.14 A partire da quale fase SIA sono computabili i costi di pianificazione?

In linea con la prassi per gli impianti idroelettrici, anche per i grandi impianti fotovoltaici i costi sono computabili a partire dalla fase 3 SIA (pianificazione del progetto). I costi per la valutazione dell'ubicazione e gli studi preliminari o di fattibilità non sono pertanto inclusi. Tuttavia, la richiesta della licenza di costruzione e i relativi lavori preparatori fanno parte dei costi di pianificazione del progetto e sono computabili.

1.15 Quali costi non possono essere computati?

Non sono computabili in particolare i costi remunerati in altro modo dalla Confederazione o dal Cantone o che non sono direttamente collegati con la produzione di elettricità.

1.16 A chi si deve presentare la domanda di contributi di investimento?

La domanda deve essere presentata per iscritto all'Ufficio federale dell'energia UFE, Sezione Energie rinnovabili, 3003 Berna o trasmessa in formato elettronico attraverso la piattaforma PrivaSphere ([Nuova trasmissione elettronica UFE](#)).

La documentazione relativa alla domanda è disponibile sul sito dell'UFE al seguente [link](#).

1.17 Come avviene il versamento della remunerazione unica?

La remunerazione unica può essere versata in più tranches. Il piano di pagamento viene stabilito al momento della garanzia di principio. A tal fine l'UFE si basa sullo stato di avanzamento previsto dei progetti o sui costi sostenuti o imminenti. In linea di principio è quindi possibile versare una parte del sussidio già all'inizio della costruzione (ad es. per prestazioni/ordinazioni sostenute prima dei lavori di costruzione veri e propri). Prima della determinazione definitiva della remunerazione unica può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo previsto. L'ultima tranche è versata solo dopo la determinazione definitiva, ovvero ben tre anni dopo la messa in esercizio completa dell'impianto.

1.18 La remunerazione unica è soggetta all'IVA?

Secondo la legislazione sull'imposta del valore aggiunto, la remunerazione unica è considerata un pagamento compensativo di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera g della legge sull'IVA (LIVA) e quindi non è assoggettata a tale imposta. Non si deve procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente, a differenza di quanto avviene per i pagamenti delle collettività pubbliche da qualificare come sussidi.

1.19 Con la remunerazione unica viene indennizzato il plusvalore ecologico dell'energia elettrica prodotta?

No. Il plusvalore ecologico non viene indennizzato con il versamento di una remunerazione unica. Diversamente dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzie di origine (GO) a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato nella borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio. I ricavi generati dalle GO non sono considerati nel calcolo dei costi non coperti.



Ulteriori informazioni

L'UFE rimane a disposizione per rispondere a ulteriori domande, che vi preghiamo di presentare a:

Ufficio federale dell'energia UFE, Sezione Energie rinnovabili, 3003 Berna

pv@bfe.admin.ch